



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII legislatura

Deliberazione della Corte dei Conti n. 81/2020/FRG

relativa al controllo sul rendiconto del Gruppo
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana

“Gruppo Misto”

munito di visto

della XVII legislatura

(Adunanza del 25 maggio 2020)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'Adunanza pubblica da remoto del 25 maggio 2020 composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa CARRA

Presidente

Adriana LA PORTA

Consigliere

Tatiana CALVITTO

Referendario - relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;
visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;
visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;
visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'art. 1, commi 9 e seguenti;

visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, *Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, *Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*;

vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*;

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30, *Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari*;

visto l'art. 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato *Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari e spese del personale*;

visto l'art. 25 quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 30 aprile 2018;

visto il decreto 17 marzo 2020, n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 85, concernente gli effetti in materia di giustizia contabile derivanti dalle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica, il cui comma 3, lett. e), consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto, con la previsione che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le *"Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d.l. n.18/2020"*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, con il quale sono state emanate le *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di*

consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/2014/FRG, n. 71/2014/FRG, n. 86/2014/FRG, n. 139/2015/FRG, n. 242/2015/FRG, n. 114/2016/FRG, n. 61/2017/FRG, n. 85/2017/FRG, nn. 106-107/2018/FRG e nn. 93-94-95-96-97-98-99-100-101/2019/FRG;

visto il rendiconto dell'esercizio 2019 del Gruppo parlamentare "Gruppo Misto" della XVII Legislatura, relativo alla gestione dei contributi ricevuti dall'Assemblea Regionale Siciliana;

vista la deliberazione n. 23/2020/FRG del 4 marzo 2020 con la quale è stato fissato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto;

vista la deliberazione n. 43/2020/FRG del 14 aprile 2020, con cui si è dato atto della sospensione *ex lege* del termine per la regolarizzazione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto e se ne è disposta la trasmissione in formato digitale;

vista la successiva documentazione pervenuta con nota di trasmissione dell'A.R.S. n. 1091/Gab dell'11 maggio 2020, assunta a protocollo in entrata della Sezione n. 3960 del 12 maggio 2020;

vista la relazione del Magistrato istruttore dell'Ufficio I prot. n. 4057 del 19 maggio 2020, in cui sono stati compendati gli esiti dell'esame istruttorio alla luce della nuova documentazione, per la pronuncia collegiale della Sezione di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012;

vista l'ordinanza n. 62/2020/CONTR del 19 maggio 2020 di convocazione dell'Adunanza pubblica da remoto, in modalità di videoconferenza tramite applicativo informatico TEAMS;

vista la documentazione integrativa presentata per l'Adunanza pubblica e trasmessa con nota dell'A.R.S. n. 1153/Gab del 22 maggio 2020, assunta a protocollo in entrata della Sezione n. 4138 del 23 maggio 2020;

udito il relatore, Referendario Tatiana Calvitto;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Il 17 febbraio 2020, con nota n. 572/Gab, il Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, d'ordine di quest'ultimo, ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25-*quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, i rendiconti relativi alla gestione dei contributi ricevuti per l'esercizio finanziario 2019 dai Gruppi Parlamentari della XVII legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana, tra cui quello del Gruppo parlamentare "Gruppo Misto".

2. Con deliberazione n. 23/2020/FRG del 4 marzo 2020, questa Sezione di controllo, riscontrando determinate carenze nella produzione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto, fissava il termine di trenta giorni per la sua regolarizzazione.

3. Considerato l'evolversi del quadro normativo concernente le misure straordinarie e urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con successiva deliberazione n. 43/2020/FRG del 14 aprile 2020, la Sezione accertava la sospensione *ex lege* dei termini per la regolarizzazione e precisava le opportune prescrizioni per la presentazione in formato elettronico della documentazione richiesta in fase istruttoria.

4. Con nota n. 1091/Gab dell'11 maggio 2020, firmata digitalmente e pervenuta a mezzo PEC, assunta al protocollo in entrata della Sezione n. 3960 del 12 maggio 2020, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha, conseguentemente, trasmesso a questa Sezione di controllo la documentazione proveniente dal Presidente del Gruppo parlamentare "Gruppo Misto".

In riscontro alle indicazioni della Sezione contenute nella predetta deliberazione n. 43/2020/FRG, acquisita la dichiarazione di carenza della firma digitale del Presidente del Gruppo, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha attestato, a mezzo di nota digitalmente sottoscritta, e unicamente a detto fine, la provenienza da parte del Presidente del Gruppo della documentazione integrativa.

La documentazione in formato elettronico è stata corredata dall'attestazione del Presidente del Gruppo di conformità all'originale cartaceo, con documentazione integrativa

presentata per l'odierna Adunanza pubblica, trasmessa con nota dell'A.R.S. n. 1153/Gab del 22 maggio 2020, assunta a protocollo in entrata della Sezione n. 4138 del 23 maggio 2020.

5. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover delineare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento nella materia del controllo sui rendiconti annuali dei gruppi consiliari.

5.1. L'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012 ha prescritto l'approvazione per ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida dettate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le predette linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Nel successivo comma 10, è stato previsto il controllo sui rendiconti della gestione finanziaria annuale dei gruppi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo un procedimento scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali.

Il rendiconto, infatti, una volta approvato, viene trasmesso dal gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra alla competente Sezione regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Regione siciliana ha adeguato la propria normativa con gli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante *"Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica"*, nonché con le modifiche apportate al Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana con l'introduzione degli artt. 25 bis, 25 ter e 25 quater.

A norma del comma 5 di quest'ultima disposizione del Regolamento dell'Assemblea, ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012.

La legge regionale n. 1 del 2014 è stata successivamente modificata e integrata, con le leggi regionali n. 9 del 2015, n. 30 del 2015 e, da ultimo, n. 8 del 2018.

Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito *internet* dell'Assemblea.

La Sezione del controllo è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal ricevimento con apposita delibera, da trasmettersi - seguendo il medesimo itinerario in senso inverso - al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne cura la pubblicazione.

A norma dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, qualora la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni normative, è tenuta a darne comunicazione con propria delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, affinché i gruppi interessati possano procedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante questo periodo, il termine per la pronuncia definitiva della Corte rimane sospeso.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero alla mancata trasmissione del rendiconto, e, comunque, in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo, consegue l'effetto di cui all'art. 1, comma 11, ultimo periodo, e comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, che, a seguito della sentenza n. 39 del 2014 della Corte Costituzionale, non determina la decadenza del gruppo dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, per l'anno in corso, bensì l'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non regolarmente rendicontate.

5.2. Sul piano della natura del sindacato effettuato dal giudice contabile, la Sezione delle Autonomie della Corte ha fornito orientamenti interpretativi di carattere generale con la deliberazione n. 12 del 2013.

Alla luce dei principi espressi in tale pronuncia, il controllo deve riguardare non solo la regolarità contabile del rendiconto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza e l'adequatezza nella rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche *l'inerenza della spesa all'attività del gruppo parlamentare*, in quanto l'impiego delle risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi parlamentari.

Con la prima pronuncia del 2014, la Corte costituzionale ha sostanzialmente proceduto ad inquadrare la disciplina dei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari nell'ambito di quel rapporto di ausiliarità che *"costantemente"* connota le attribuzioni della Corte dei conti *"nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali"*, *"specie nell'esercizio delle funzioni di controllo referto"* (sentenza n. 39 del 2014, § 6.3.9.5 del *considerato in diritto*) e che si iscrive nella prospettiva del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea (§ 6.3.9), anche considerata l'incidenza che assume indirettamente sulle risultanze del bilancio regionale, in quanto *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (§ 6.3.9.2).

Ai fini di tale controllo, il fondamentale parametro di riferimento è rappresentato dalla *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"* (*ibidem*, § 6.3.9.2) e ai criteri esplicitati nelle relative linee guida, recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Quest'ultimo *"risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari"*, considerate *"strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti"*; *"ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica»"* (*ibidem*, § 6.3.9.3).

In considerazione della finalità del controllo, esso deve limitarsi ad assicurare la *corretta rilevazione* dei fatti di gestione e la *regolare tenuta* della contabilità, seguendo il metodo del riscontro di natura documentale, ai fini della verifica della prova dell'effettivo impiego delle somme oggetto di trasferimento, senza involgere apprezzamenti di merito lesivi dell'autonomia politica di cui i gruppi sono espressione (*ibidem*, § 6.3.9.2).

Circa gli effetti degli esiti del controllo, la previsione normativa dell'obbligo di restituzione delle somme spese in maniera non regolare *"discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione"* ed *"è circoscritto"* alle *"somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale"*, in quanto *"principio generale delle norme di contabilità pubblica"*, *"strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in*

conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari” (ibidem, § 6.3.9.6).

5.3. Tenuto conto delle linee guida approvate con il citato D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, il controllo di regolarità della Corte dei conti mira, innanzitutto, ad un riscontro di carattere fattuale, consistente nella verifica che la rappresentazione dei fatti gestione sia conforme al prescritto modello di rendicontazione annuale (art. 1, comma 2, e allegato B) e che le grandezze finanziarie ivi annotate risultino supportate da idonea documentazione contabile (art. 3 dell'allegato A) e siano corredate degli atti a cura del soggetto responsabile (art. 2 dell'allegato A).

Sotto il profilo sostanziale, l'attività di controllo verifica che ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari corrisponda a criteri di *veridicità* e *correttezza* (art. 1 dell'allegato A). In particolare, se la veridicità *“ottiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (art. 1, comma 2, dell'allegato A), la correttezza è connaturata *“alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, comma 3, dell'allegato A), secondo il principio, tra gli altri, per il quale *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (art. 1, comma 3, lett. a, dell'allegato A).

All'applicazione di tali criteri, dunque, deve ricondursi il controllo operato dalla Corte dei conti, come ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2017: *“[...] l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la “veridicità e correttezza delle spese”, con l'ulteriore puntualizzazione che “ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo” (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, “se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge” (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)” (§ 4 del considerato in diritto).*

5.5. La Sezione ritiene di dover operare un mero richiamo, in questa sede, alle proprie precedenti pronunce in cui sono stati illustrati, tra gli altri, i principi fondamentali relativi alla natura dei gruppi parlamentari, le criticità inerenti al personale alle sue dipendenze, con speciale riferimento ai c.d. lavoratori “*stabilizzati*” e la tematica della contabilizzazione in materia di spese a titolo di IRAP. Si tratta, in particolare, delle seguenti deliberazioni: n. 71/2014/FRG, n. 86/2014/FRG, n. 242/2015/FRG, n. 114/2016/FRG, n. 85/2017/FRG, n. 106/2018/FRG.

Quanto alla completa disamina concernente il personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari della XVII Legislatura, attualmente in corso, si rinvia alle deliberazioni di questa Sezione n. 107/2018/FRG e da n. 93 a n. 101/2019/FRG.

6. Per una maggiore comprensione circa i tempi in cui ha trovato svolgimento il presente procedimento di controllo, la Sezione ritiene di doversi soffermare sulla decorrenza dei termini relativi allo svolgimento della funzione di controllo sui rendiconti consiliari da parte della Corte dei conti, richiamando, in particolare, l’attuale quadro normativo disciplinante lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel corso delle misure straordinarie e urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

6.1. Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal suo ricevimento con apposita delibera. Per il successivo comma 11, la Sezione regionale di controllo, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalle norme di legge in materia, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Con decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il combinato disposto dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, determinava la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti rientranti nelle funzioni della Corte dei conti, a far data dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020.

Tali articoli sono stati abrogati dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui art. 1, comma 2, ha così disposto: “*I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14*”.

Con successivo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 83, commi 1 e 2, ha disposto la proroga del differimento dei termini sino al 15 aprile 2020 e l'art. 85, comma 1, ha stabilito che *"le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti"*, con l'unica eccezione per la funzione del controllo preventivo di legittimità, il cui decorso dei termini iniziali, infraprocedimentali e finali non è soggetto a sospensione (comma 6).

Infine, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'art. 36, comma 1, ha disposto l'ulteriore differimento del termine di cui all'art. 83, comma 1, alla data dell'11 maggio 2020, prevedendo al successivo comma 4 che *"[l]a proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020"*.

6.2. Come già esposto, con le deliberazioni n. 42 e 43/2020/FRG del 14 aprile 2020 questa Sezione di controllo ha già considerato applicabile tale regime normativo di sospensione alla funzione di controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari disciplinata dall'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, con la conseguenza che i termini per la regolarizzazione del rendiconto e per la successiva pronuncia collegiale della Sezione di controllo sono rimasti sospesi dal 9 marzo 2020 per riprendere a decorrere dal successivo 12 maggio 2020.

Sulla base del descritto quadro normativo, la Sezione accerta che sono stati osservati i termini fissati dalla deliberazione n. 23/2020/FRG per la regolarizzazione del rendiconto.

7. Sul merito degli esiti del controllo sul rendiconto del Gruppo parlamentare "Gruppo Misto" composto da n. 2 deputati a conclusione dell'esercizio (dai n. 4 iniziali), si rappresenta quanto a seguire.

7.1. Il rendiconto finanziario all'esame espone entrate per complessivi € 350.915,79 e uscite per complessivi € 310.213,24, di cui € 276.925,96 per somme versate in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali, con un saldo finale di cassa pari a € 40.702,55, di cui € 6.473,97 per spese di funzionamento e € 34.228,58 per spese di personale.

7.2. Si rileva che, nel corso del 2019, sono state alle dipendenze del Gruppo n. 4 unità di personale regolamentate dal nuovo testo dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014

(D.P.A. n. 197 del 25 giugno 2018), come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 8 del 2018, impropriamente qualificate come "stabilizzati".

Per n. 3 dipendenti il trattamento economico e normativo è stato definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio – settore terziario sino al 30 novembre 2019, e, successivamente, a far data dal 1° dicembre 2019, dal Contratto Collettivo del Personale dei Gruppi parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana.

N. 1 unità di personale ha svolto le mansioni di "redattore", con applicazione del CCNL di categoria per i giornalisti professionisti.

Dalla documentazione allegata al rendiconto, si evince che in data 27 novembre 2019 è intercorso un *Accordo collettivo* tra il Gruppo parlamentare e il sindacato SADIGARS, alla presenza dei n. 3 dipendenti cui era applicato il CCNL-Commercio, per addivenire alla novazione del rapporto di lavoro.

L'Accordo tra le parti, con effetti a decorrere dal 1° dicembre 2019, ha riguardato i seguenti tre profili: 1) l'applicazione del CCNL del Personale dei Gruppi parlamentari dell'A.R.S. al predetto personale; 2) la modifica del trattamento economico fondamentale annuo lordo definito dal predetto Contratto collettivo, da ultimo, nell'anno 2004, con determinazione di una nuova "retribuzione tabellare", distinta per i diversi livelli di inquadramento, da corrispondersi in 15 mensilità; 3) il riconoscimento di "un elemento retributivo *una tantum* corrispondente alla differenza, al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, fra quanto effettivamente erogato e quanto già previsto e riconosciuto nell'ambito della provvista finanziaria liquidata dall'A.R.S. al Gruppo parlamentare Misto per spese di personale a tacitazione di ogni pretesa".

Il trattamento economico concordato è contenuto nei limiti del contributo stabilito in € 58.571,44 dall'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014.

Hanno, altresì, prestato servizio n. 3 unità di personale assunto dal Gruppo in base all'art. 8-ter, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2014 (D.P.A. n. 196 del 25 giugno 2018), nel testo novellato dall'art. 32, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 8 del 2018, il cui trattamento economico e normativo è definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio – settore terziario.

7.2. A seguito delle integrazioni pervenute nei termini di legge, si riportano, per chiarezza espositiva, le osservazioni compendiate nella deliberazione n. 23/2020/FRG in riferimento alle singole richieste di chiarimento e/o integrazione della Sezione di controllo, evidenziate in corsivo, seguite dalle osservazioni conclusive del Collegio.

Non ha chiesto di partecipare all'odierna Adunanza il rappresentante del "Gruppo Misto".

7.2.1. *«È necessario trasmettere il verbale di approvazione del rendiconto annuale da parte del Gruppo (art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012 e art. 25-quater, comma 1, del Regolamento interno dell'A.R.S.)».*

Con documentazione integrativa presentata in vista dell'Adunanza pubblica, è stato prodotto il verbale di approvazione del rendiconto annuale, corredato dell'attestazione del Presidente del Gruppo di conformità all'originale cartaceo.

In conseguenza della dichiarata carenza della firma digitale da parte del Presidente del Gruppo, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha attestato, a mezzo di nota digitalmente sottoscritta, e unicamente a detto fine, la provenienza da parte del Presidente del Gruppo della documentazione integrativa.

7.2.2. *«Occorre esplicitare i criteri e i parametri con cui è stato determinato, nel predetto Accordo collettivo, l'incremento della "retribuzione tabellare" del trattamento economico individuale, per ciascuno dei livelli di inquadramento contrattuale».*

Il Presidente del Gruppo ha esplicitato quanto segue:

- è stato applicato un coefficiente di rivalutazione monetaria pari al valore di 1,258, secondo parametri ISTAT, al periodo intercorrente tra la data dell'ultimo contratto collettivo e quella della stipula del nuovo, nel rispetto dei limiti del contributo stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014;
- i trattamenti retributivi sono stati adeguati alla quantità e qualità del lavoro prestato da ciascun dipendente, in funzione delle esigenze organizzative del Gruppo;
- il nuovo trattamento economico è stato determinato in modo da evitare l'insorgere di futuri contenziosi per la rivendicazione di maggiori somme a diverso titolo (scatti di anzianità, straordinari, elementi aggiuntivi, etc.).

Sul punto, il Collegio osserva che le valutazioni operate dal Gruppo in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro in corso si mantengono entro il perimetro delle scelte di merito che la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha ritenuto insindacabili, e ciò anche qualora si manifestassero sostanzialmente non in linea con le considerazioni già espresse in materia di personale alle dipendenze dei Gruppi della XVII Legislatura (si rinvia

ai precedenti in materia, deliberazione n. 93/2019/FRG, § 3 punto n. 2, e n. 97/2019/FRG, § 3 punto n. 4).

7.2.3. *«Si chiede di quantificare, per ognuno dei tre dipendenti cui è applicato il nuovo CCNL, l'ammontare dell'elemento retributivo una tantum concordato tra le parti».*

Il Presidente del Gruppo ha indicato per ciascuno dei tre dipendenti il corrispondente importo netto dell'elemento retributivo *una tantum* che sarà corrisposto nel corrente anno (in particolare, procedendo secondo valori crescenti: € 219,07, € 965,12, € 986,83).

Analogamente al precedente punto, il Collegio ritiene di poter concludere che le valutazioni operate dal Gruppo in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro in corso si mantengono entro il perimetro delle scelte di merito non sindacabili da questa Sezione di controllo.

7.2.4. *«Con riferimento alla voce 2.6 "spese per consulenze, studi e incarichi", in mancanza di informazioni ricavabili dalla nota integrativa al rendiconto, si chiede di chiarire se hanno avuto cessazione i contratti d'opera professionale, stipulati nel corso del 2018 e aventi termine coincidente alla durata della XVII legislatura, con il dott. R. G., nella qualità di consulente del lavoro, e con il dott. T. S., in qualità di consulente in materia contabile. Ciò in quanto, alla documentazione pervenuta è allegato il contratto stipulato con C. I. F. S.r.l. in data 2 gennaio 2019, con durata pari all'intera legislatura in corso, avente a oggetto le medesime prestazioni professionali di consulenza in materia giuslavoristica e contabile».*

È stato chiarito che tutti i predetti rapporti di consulenza hanno avuto cessazione nel 2019.

Si rileva che, dall'esame della documentazione contabile allegata al rendiconto del Gruppo, si evince che i pagamenti per corrispettivi effettuati nell'esercizio 2019 nei confronti del dott. R. G., nella qualità di consulente del lavoro, e del dott. T. S., in qualità di consulente in materia contabile, afferiscono alle prestazioni rese nell'ultimo periodo del 2018 in adempimento ai rapporti contrattuali allora vigenti.

Nel corso del 2019, dunque, le prestazioni professionali di consulenza in materia giuslavoristica e contabile sono state svolte unicamente dalla C. I. F. S.r.l..

7.2.5. *«In relazione alla medesima voce 2.6, sono allegati due modelli F24 (n. B0306904666160419 del 16.4.2019 e n. 19133118071238679 del 31 ottobre 2019) dai quali risulta il complessivo versamento di € 11,50 a titolo di "sanzione pecuniaria sostituiti di imposta" (codice*

tributo n. 8906). Sul punto occorre chiarire i motivi del ritardo nel pagamento delle predette ritenute d'acconto, con conseguente aggravio degli oneri aggiuntivi».

Il Presidente del Gruppo chiarisce che la sanzione è riferita al ritardo nel versamento della ritenuta d'acconto per corrispettivi dovuti al dott. T. S., in qualità di consulente in materia contabile, i cui motivi sono stati indicati nella circostanza che, mentre il contratto con il professionista cessava, nel frattempo prendeva avvio un nuovo rapporto di consulenza con C. I. F. S.r.l.. La dimenticanza si verificava a causa del passaggio di consegne tra i professionisti.

Il Collegio osserva che, a fronte delle ragioni rappresentate, tale spesa di € 11,50, a titolo di *"sanzione pecuniaria sostituti di imposta"*, è da ritenersi irregolare per i motivi a seguire.

Nel caso della spesa in questione, non potrebbe ravvisarsi l'inerenza della somma corrisposta per *"sanzione pecuniaria sostituti di imposta"* alle necessarie funzioni istituzionali del Gruppo, poste in stretto raccordo alle finalità previste dalla legge, come richiesto dal principio della *correttezza* (art. 1, comma 3, lett. a, dell'allegato A del D.P.C.M 21 dicembre 2012).

Tale spesa, infatti, rinviene specifico titolo - e, dunque, causa - in un inadempimento sanzionato dall'ordinamento quale illecito amministrativo tributario, con la considerazione che, sebbene la sanzione non possa che trovare dipendenza dall'esistenza del tributo principale, essa, rispetto a quest'ultimo e per i profili qui d'interesse, si palesa comunque autonoma, così da rinvenire solo mera *"occasione"* nella necessità di adempiere al versamento delle dovute ritenute d'imposta per un contratto d'opera professionale intestato al Gruppo.

Ritenuto che, per essere considerate conformi al criterio della *correttezza*, le spese sostenute dai gruppi consiliari, e finalizzate alle necessarie funzioni istituzionali, devono inevitabilmente ricondursi alle *"finalità previste dalla legge"*, non possono che ontologicamente ritenersi al di fuori del perimetro dell'*inerenza* e della *necessità* gli esborsi monetari che abbiano causa immediata e diretta in atti o fatti ritenuti illeciti dalla legge, e, corrispondentemente, *"puniti"* in quanto posti in difformità rispetto alla stessa, con la conseguenza che tali atti o fatti illeciti sarebbero solo meramente occasionati dallo svolgimento delle funzioni istituzionali, ma non potrebbero trovare in queste alcuna *coerente legittima* giustificazione, a norma del citato art. 1 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Spese di tale natura, dunque, non potrebbero essere poste a carico del contributo pubblico ricevuto dal Gruppo per il proprio funzionamento, bensì dovrebbero imputarsi al Gruppo medesimo, il quale potrebbe, comunque, eventualmente rivalersi sul soggetto - lavoratore dipendente o autonomo - cui è imputabile, in concreto, la responsabilità per la violazione degli obblighi contrattuali di diligenza professionale.

7.3. In conclusione, la Sezione ritiene che possa dichiararsi la regolarità del rendiconto all'esame, ad esclusione della spesa di € 11,50 versata a titolo di *"sanzione pecuniaria sostituita di imposta"*.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dichiara la regolarità del rendiconto del Gruppo parlamentare "Gruppo Misto" della XVII Legislatura per l'esercizio 2019, con l'esclusione della spesa di € 11,50.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, il rendiconto del Gruppo parlamentare "Gruppo Misto" della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2019, munito del visto della Corte, venga trasmesso unitamente alla presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25-*quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio da remoto in data 25 maggio 2020.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

TATIANA CALVITTO
CORTE DEI CONTI
22.06.2020
09:54:45 UTC

IL PRESIDENTE

Anna Luisa Carra


ANNA LUISA
CARRA
CORTE DEI CONTI
22.06.2020
13:11:37 UTC

Depositato in Segreteria il 25 Giugno 2020.

BORIS RASURA
CORTE DEI
CONTI
25.06.2020
09:12:05 UTC

25 GIU. 2020

Agire come

**ALLEGATO "B"****RENDICONTO ANNUALE 31 DICEMBRE 2019****ENTRATE RISCOSE NELL'ESERCIZIO**

CAP.	DENOMINAZIONE	ENTRATE RISCOSE
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	26.978,53 €
2	Fondi trasferiti per spese di personale	284.384,49 €
3	Altre Entrate (IRAP carico ARS)	2.703,08 €
4	Fondo Cassa esercizio precedente per spese di funzionamento	9.422,97 €
5	Fondo Cassa esercizio precedente per spese di personale	27.426,72 €
TOTALI		350.915,79 €

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

CAP.	DENOMINAZIONE	SOMME PAGATE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	156.572,75 €
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	120.353,21 €
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	- €
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	- €
5	Spese per la redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici ed altre spese di comunicazione anche via WEB	1.000,00 €
6	Spese consulenze, studi ed incarichi	20.382,74 €
7	Spese postali e telegrafiche	- €
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	211,43 €
9	Spese di cancelleria e stampati	343,41 €
10	Spese per duplicazione e stampa	- €
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	791,00 €
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni ed attività di aggiornamento	- €
13	Spese per l'acquisto od il noleggio di cellulari per il gruppo	- €
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	- €
15	Spese logistiche (affitti sale riunioni, attrezzature ed altri servizi logistici ed ausiliari)	- €
16	Altre spese	10.558,70 €
TOTALE USCITE		310.213,24 €

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	9.422,97 €
2	Fondo iniziale di cassa per spese per il personale	27.426,72 €
3	Entrate Riscosse nell'esercizio	314.066,10 €
5	Uscite pagate nell'esercizio	- 310.213,24 €
FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO		
1	Fondo finale di cassa per spese di funzionamento	6.473,97 €
2	Fondo finale di cassa per spese per il personale	34.228,58 €